



A.S.L. VC

*Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

**PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SOTTO LA SOGLIA
COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DLG 50/2016 E
SS.MM.II. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI TOMOGRAFO A RISONANZA
MAGNETICA SU MEZZO MOBILE OCCORRENTE ALL' ASL VC**

CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

INDICE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

PREMESSA

ART. 1	OGGETTO DELLA FORNITURA
ART. 2	DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA
ART. 3	CARATTERISTICHE TECNICHE
ART. 4	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 5	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ART. 6	AGGIUDICAZIONE
ART. 7	ADEMPIMENTI POST AGGIUDICAZIONE (deposito cauzionale definitivo, assicurazione)
ART. 8	MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA E COLLAUDO APPARECCHIATURA
ART. 9	FORMAZIONE/ISTRUZIONE DEL PERSONALE
ART. 10	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
ART. 11	FATTURAZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI MORATORI, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 12	SUBAPPALTO
ART. 13	INADEMPIENZE E PENALI
ART. 14	RISOLUZIONE E RECESSO
ART. 15	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 16	OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL' ASL VC
ART. 17	REVISIONE PREZZI
ART. 18	FORO COMPETENTE
ART. 19	NORME E CONDIZIONI FINALI



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Loca
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

PREMESSA

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "BSS – Beni e Servizi per la Sanità" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex 36 del D.L. vo n. 50 del 18.04.06 e ss.ii. mm..

Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto del Capitolato Generale delle Forniture economiche dell'ASL VC pubblicato sul sito aziendale Albo Pretorio "Bandi e Avvisi".

Le presenti condizioni particolari di fornitura tengono conto di quanto disciplinato dal Decreto Ministero della Salute 10 agosto 2018 "Documento d' indirizzo per la stesura di capitolati di gara per l'acquisizione di dispositivi medici".

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente Capitolato Speciale di Fornitura, di seguito indicato, per brevità, semplicemente come Capitolato, è la FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO di N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA SU MEZZO MOBILE OCCORRENTE ALL' ASL VC, di seguito indicata, per brevità, semplicemente come ASL.

La fornitura costituisce LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE.

Il Tomografo oggetto di fornitura in noleggio - da dislocarsi nell'area indicata nel file pdf allegato denominato "posizione risonanza mobile P.O. Vercelli" - verrà utilizzato dal personale tecnico-sanitario della Struttura di Radiodiagnostica della ASL per l'esecuzione di tutti gli esami che si renderanno necessari durante il periodo di sostituzione del Tomografo fisso in dotazione con quello di nuova acquisizione.

La fornitura comprende:

- 1) La consegna, il posizionamento del veicolo contenente il Tomografo a Risonanza Magnetica, completo di Iniettore automatico di mezzo di contrasto e Metal detector. Il posizionamento, come evidenziato nella planimetria allegata al presente Capitolato e la permanenza del veicolo all'interno dell'area prestabilita del Presidio Ospedaliero dovrà essere garantito per un periodo di n. 12 (dodici) settimane, rinnovabile per un periodo massimo di ulteriori 5 (cinque) settimane;
- 2) Le attività iniziali di formazione, tramite personale qualificato, del personale medico e tecnico di radiologia. Il personale tecnico-sanitario di questa ASL dovrà essere reso autonomo nella gestione clinica del Tomografo; a tal fine, è richiesta la fornitura di un Tomografo dello stesso tipo di quello in corso di dismissione: mod. 1.5 T della GENERAL ELECTRIC;
- 3) Gli allacciamenti ai servizi (cabina elettrica di alimentazione, acqua sanitaria, borchia telefonica, presa di rete ethernet e quanto altro può servire alla operatività del servizio) fino ai punti di consegna predisposti dell'ASL;
- 4) Posizionamento, se necessario, di transenne per delimitare sia le zone ritenute a rischio sia eventuali sconfinamenti della linea di rispetto Rilevati dall'Esperto Responsabile dell'ASL;
- 5) Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione secondo quanto specificato dal successivo art. 10 del presente Capitolato.

**A.S.L. VC***Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli*

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

E' richiesto il sopralluogo obbligatorio coordinato dalla S.C. Innovazione Tecnologica, previo contatto con l'Ing. Alessandro Reggio all'indirizzo e-mail alessandro.reggio@aslvc.piemonte.it

ART. 2 DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

La fornitura oggetto del presente Capitolato avrà validità di 12 (dodici) settimane a partire dal 3 aprile 2023 (5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 15,30 ogni giorno). La fornitura si intenderà accettata a tutti gli effetti dalla data di avvenuta effettuazione, con esito positivo, del collaudo dell'apparecchiatura oggetto di fornitura, secondo le modalità disciplinate dall'art. 8 del presente Capitolato. Da tale data decorreranno il canone di locazione e di assistenza tecnica e manutenzione full-risk.

Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui i lavori di installazione della nuova Risonanza Magnetica fissa non fossero ancora conclusi, al Fornitore sarà richiesto di rinnovare la fornitura per un periodo massimo di ulteriori 5 settimane e proseguire la prestazione a seguito di semplice richiesta della ASL, da formalizzarsi entro 3 settimane prima della scadenza.

Durante tale eventuale periodo di rinnovo contrattuale la fornitura dovrà essere garantita alle medesime condizioni tecnico economiche vigenti alla scadenza contrattuale.

PROSPETTO ECONOMICO DELLA GARA (IMPORTI AL NETTO D'IVA):

	IMPORTO IVA ESCLUSA
IMPORTO PRESUNTO PER 12 SETTIMANE	150.000,00
COSTI PER LA SICUREZZA STIMATI (NON SOGGETTI A RIBASSO)	700,00
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA PERIODO 12 SETTIMANE	150.000,00
RINNOVI ESPRESSI COME DA BANDO TIPO 1/2017 ANAC 5 settimane	62.500,00
VALORE STIMATO DELL'APPALTO (UTILIZZATO PER IL CIG)	212.500,00
INCENTIVI EX ART 113 (fascia 1% > 40.000,00 e fino a 215.000,00)	1.100,00
INCENTIVI EX ART 113 (fascia 1% > 40.000,00 e fino a 215.000,00) su opzione di rinnovo	625,00
CONTRIBUTI ANAC S.A. (> 150.000,00)	225,00
CONTRIBUTI ANAC O.E. (> 150.000,00)	20,00
SPESE PER PUBBLICITA' (DA ADDEBITARE ALLA DITTA)	no
IVA	22%
BOLLI (SU CONTRATTI) a carico della Ditta	16,00

ART. 3 — CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Tomografo a Risonanza magnetica oggetto di fornitura dovrà rispondere alle caratteristiche tecniche indispensabili ed obbligatorie di seguito elencate.

La fornitura riguarda la consegna Tomografo a Risonanza Magnetica, Total body, a superconduttore con intensità di campo magnetico statico non inferiore a 1,5T, installato su



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

mezzo mobile. Il veicolo dovrà essere dotato di tutti i locali necessari per lo svolgimento degli esami diagnostici.

Per lo svolgimento degli esami effettuati quotidianamente sono necessarie le seguenti bobine:

Encefalo

Collo

Colonna cervicale

Colonna dorsale

Colonna lombare

Bacino

Addome superiore: Colangio RM e se fornito iniettore anche studio epatico

Addome inferiore

Inoltre, si segnala come necessità di determinare, in anticipo, al regolare svolgimento in sicurezza dell'attività di diagnostica i seguenti elementi strutturali, operativi e di dotazione materiale:

- 1- spogliatoio per i pazienti
- 2- zona refertazione pacs-ris in stretta prossimità del sito RM temporaneo in ottemperanza alle norme di legge che prevedono l'imprescindibile obbligo di presenza del medico radiologo durante tutte le fasi di accesso, esame e uscita del paziente dal sito –gantry RM.
- 3- Postazione Internet-intranet per il TSRM per accettazione e esecuzione esame sul sistema RIS PACS utile anche al personale infermieristico per le fasi di prenotazione dei pazienti ricoverati.
- 4- Iniettore
- 5- Impianto di evacuazione aria che garantisca i ricambi d'aria in emergenza secondo le normative vigenti

Il Tomografo dovrà essere completo di:

- workstation di acquisizione e post-processing disponibili sul veicolo con interfacciamento al sistema RIS (Elco) PACS (Philips) aziendale. A tal proposito si richiede in sede di offerta di specificare "specifiche interfacciamento con RIS";
- protocollo DICOM completo per l'acquisizione della WL e invio delle immagini al PACS e/o stampante;
- Iniettore automatico di mezzo di contrasto e metal detector.

Gli esami dovranno essere svolti almeno con le seguenti modalità:

- con possibilità di esami whole body;
- con numero massimo di strati consecutivi non inferiore a 256;
- con campo di vista fino ad almeno 450mm;
- con matrice d'acquisizione 1024x1024 non interpolata;
- con disponibilità di metodi d'acquisizione tradizionali ed avanzati e relativi software di elaborazione delle immagini.

L'apparecchiatura dovrà essere in grado di svolgere almeno le seguenti sequenze:

- spin echo;
- inversion recovery;
- fast spin echo o similari;



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

- tecnica d'impulso di pesatura per soppressione del grasso;
- tecnica di magnetization-transfer-contrast;
- gradient echo;
- turbo gradient echo o similari;
- echo planar imaging single shot per acquisizione BOLD, perfusione e diffusione.

Tutte le apparecchiature elettromedicali di cui sopra dovranno essere provviste di marcatura CE ai sensi del D.Lgs n. 37/2010 che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CEE — Dispositivi Medici — con indicato il numero dell'organismo certificato che le ha rilasciate.

Il D.Lgs n. 46/97 relativo all'attuazione della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE sui Dispositivi Medici, specifica, tra l'altro, che (art. 5) le indicazioni fornite dal fabbricante all'utilizzatore sono espresse in lingua italiana e che (allegato I, punto 13) ogni dispositivo deve essere corredato dalle necessarie informazioni per garantire un'utilizzazione sicura.

Le apparecchiature elettromedicali fornite dovranno essere conformi: alla norma CEI EN 60601-1; alle norme particolari, secondo i casi, ed alle norme di prodotto applicabili.

La ditta dovrà dichiarare espressamente nell'offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d'arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia di sicurezza.

ART. 4 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...).

I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel Manuale per la Sicurezza scaricabile dal Sito Internet aziendale www.aslvc.piemonte.it i cui dati sono stati estratti dal “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)” dell'ASL VC.

Si ritiene che le informazioni riportate in questo documento, congiuntamente al sopralluogo dell'area interessata, siano sufficienti alle Ditte per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza della fornitura richiesta.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui al modello allegato [Dich. sost. Notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 (SPP.MO. 1238.nn)].

In considerazione della tipologia di appalto, la parte relativa alla sicurezza verrà gestita con appositi documenti di sicurezza (es verbale di coordinamento). La quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare eventuali interferenze sono indicativamente pari a 700,00 euro.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Loca
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti a riguardo è possibile contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ASL VC (tel. 0161 593.411 – E-mail: spp@aslvc.piemonte.it)

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La Ditta offerente dovrà allegare all'offerta, la seguente documentazione:

- . **copia del presente documento “capitolato speciale di fornitura” sottoscritto per accettazione**
- . **Documento di gara unico europeo** compilato e sottoscritto digitalmente.
- . **Dichiarazione Integrativa DGUE** (vedi allegato) compilata e sottoscritta digitalmente.
- . copia informatica del **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente stesso.
- . **Patto di integrità** (vedi allegato), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di comprovati poteri di firma. Al riguardo si precisa che, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il Patto dovrà essere sottoscritto digitalmente con le modalità indicate in precedenza per la sottoscrizione della documentazione amministrativa.
- . copia informatica del documento attestante il versamento del **contributo ANAC** di € 20,00 all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
- . **dichiarazione di avvenuto sopralluogo**
- . sottoscrizione della dichiarazione di cui al modello allegato [**Dich. sost. Notorietà ex art. 47 DPR 445/2000** (SPP.MO.1238.nn)].
- . **Documentazione tecnica di quanto offerto**
- . **Prospetto di offerta economica, dettaglio dei prezzi dei singoli componenti che compongono il totale** dell'offerta nonché il/i nominativo/i e i recapiti di un responsabile da essa incaricato, con reperibilità nelle ore d'ufficio, al quale fare riferimento in caso di necessità. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto della presente procedura di gara, propri della ditta appaltatrice, dovranno essere ricompresi nell'importo complessivo della fornitura ed evidenziati, a parte, nell'offerta economica.
- . **Dichiarazione di congruità del prezzo** compilando la dichiarazione allegata



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Loca
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

L'offerta dovrà avere validità almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione.

ART. 6 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del Codice dei Contratti previa verifica di idoneità del materiale offerto.

A discrezione del RUP il giudizio di idoneità tecnica potrà essere espresso da apposita Commissione tecnica che provvederà ad esaminare le offerte tecniche e la eventuale campionatura.

ART. 7 ADEMPIMENTI POST AGGIUDICAZIONE

Sarà richiesto l'invio di quanto segue.

. ricevuta pagamento **imposta di bollo**. Con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013, riconfermata con l'interpello nr. 370 del 10/09/2019, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di 16,00 euro (ogni quattro facciate o 100 righe) anche sul documento di stipula del contratto che sarà sottoscritto digitalmente. L'imposta di bollo dovrà essere assolta tramite marca da bollo da applicare sul "modulo per l'attestazione di pagamento dei tributi speciali erariali con contrassegno sostitutivo della marca da bollo" che verrà trasmesso all'aggiudicataria.

. costituzione **deposito cauzionale definitivo**

. invio copia **polizza assicurativa**

. documentazione per i **controlli BDNA**

. **modulistica GDPR** (allegata alla presente procedura di gara a titolo esemplificativo) **compilata e sottoscritta**.

DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolarità dell'esecuzione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà costituire presso l'ASL, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. 163/2006, ed entro il termine indicato dalla medesima, una cauzione pari al 10 % (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della fornitura, IVA esclusa.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno.

La fidejussione o la polizza dovrà avere una validità posteriore di almeno 35 giorni ulteriori rispetto alla durata contrattuale iniziale. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura oggetto del presente Capitolato.

È ammessa, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 la riduzione del 50% dell'ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta aggiudicataria sia in possesso



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Loca
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto nei confronti dell'ASL VC e, pertanto, va reintegrato qualora l'Azienda medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Azienda interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 20 (Clausola risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

La cauzione definitiva, trattenuta sino alla conclusione del contratto è da ritenersi automaticamente svincolata alla scadenza dello stesso, salvo eventuali proroghe.

DANNI - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per danni derivati a persone o cose, sia del Fornitore medesimo sia dell'ASL che di terzi, a seguito dell'esecuzione della presente fornitura, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta fornitrice si impegna a garantire idonea copertura assicurativa per furto, incendio, Quench, anche accidentale, e qualsiasi danno possa essere arrecato al Tomografo, al mezzo mobile ed a tutti i sistemi in esso contenuti.

La Ditta aggiudicataria e/o le Imprese a diverso titolo coinvolte nell'esecuzione del contratto dovranno avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di Lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale, previdenziale, dell'igiene e della sicurezza sul Lavoro.

Il Fornitore è pertanto tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa relativa al rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della fornitura, per qualsiasi danno che possa essere recato all'ASL, ai dipendenti e collaboratori dell'ASL medesima, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'Aggiudicatario, già provvisto di idonea polizza assicurativa, copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovrà comunque rispettare le prescrizioni sopra descritte.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Loca
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

ART. 8 - MODALITA'E TEMPI DI CONSEGNA E COLLAUDO DELL'APPARECCHIATURA

La consegna, il posizionamento del veicolo, l'installazione dell'apparecchiatura e la messa in funzione dell'apparecchiatura e dei relativi accessori e il collaudo oggetto del presente Capitolato dovranno essere effettuati, fatti salvi diversi accordi, a cura della Ditta aggiudicataria, entro un tempo congruo per permettere l'inizio del contratto il 3 aprile 2023.

Al termine delle operazioni di verifica il DEC provvederà a redigere un verbale di collaudo, attestante la rispondenza dell'attrezzatura, consegnata alla specifiche tecniche obbligatorie richieste, alle specifiche indicate in offerta nonché la regolarità di funzionamento oltre rispondenza alle normative vigenti.

Il verbale di collaudo verrà sottoscritto dal Responsabile della Struttura destinataria della fornitura o suo delegato, dal DEC, o suo delegato, dal Responsabile della Struttura di Fisica Sanitaria e dal Rappresentante della Ditta fornitrice.

L'accettazione dell'attrezzatura da parte della ASL non solleva l'impresa fornitrice dalla garanzia per le difformità ed i vizi, apparenti od occulti, dell'attrezzatura fornita. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione" della fornitura. L'esito positivo del collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni non emerse al momento del collaudo. La ASL si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla rispondenza delle caratteristiche dell'apparecchiatura consegnata rispetto a quanto dichiarato ed offerto dal Fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie, ivi compresa l'eventuale sostituzione dell'Apparecchiatura, entro 3 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del relativo verbale.

ART. 9 — FORMAZIONE/ISTRUZIONE DEL PERSONALE

La Ditta aggiudicataria deve garantire l'assistenza dei propri specialisti per il tempo necessario per l'istruzione e l'aggiornamento del personale in loco, al fine di far acquisire agli operatori dalla ASL ogni tecnica necessaria per il corretto uso delle apparecchiature oggetto di fornitura nella fase di installazione, collaudo ed avvio.

ART. 10 — ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

La fornitura dell'apparecchiatura oggetto del presente Capitolato comprende la manutenzione full risk dell'apparecchiatura offerta e dei relativi accessori.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di assistenza e manutenzione correttiva per 5 giorni la settimana, 24 ore su 24 ed avere il supporto dell'assistenza telefonica.

Gli interventi tecnici necessari a ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura dovranno essere assicurati entro 24 ore solari e consecutive dalla chiamata, esclusi festivi.

L'apparecchiatura dovrà essere rimessa in funzione entro 48 ore solari consecutive, successive al primo intervento tecnico derivante dalla chiamata, con la risoluzione del guasto.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non sia in grado di rispettare i termini previsti deve garantire a proprie spese l'esecuzione degli esami necessari presso centri accreditati indicati dall'ASL.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Loca
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Il Fornitore dovrà pertanto indicare all'ASL la modalità di effettuazione della chiamata (linea dedicata, fax, ecc.), con cui inequivocabilmente entrambe le parti si scambiano l'informazione data/ora di segnalazione del guasto facendone rimanere opportuna documentazione.

La chiamata sarà effettuata dalla Struttura interessata.

Il Fornitore dovrà dare conferma della presa in carico del problema.

Si precisa che in caso di fermo macchina non verrà riconosciuto alcun canone di noleggio per l'intero periodo di fermo macchina.

ART. 11 - FATTURAZIONE, TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI MORATORI, TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'ASL, per l'espletamento della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dalla Ditta aggiudicataria, riconoscerà alla Ditta fornitrice esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore si riferisce alla fornitura eseguita a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di una fattura in conformità alla normativa vigente.

La/e fattura/e dovranno essere emesse con cadenza mensile posticipata, con decorrenza dall'avvenuta effettuazione del collaudo dell'apparecchiatura con esito positivo.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato di pagamento.

Premesso che i concorrenti sono operatori economici esperti nel settore delle forniture ad Aziende sanitarie ed ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere nazionali e regionali ed i propri fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali: i termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

La data di pagamento è quella di consegna al Tesoriere dell'Azienda Sanitaria. del relativo mandato.

Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore.

In caso di ritardo dei pagamenti, in deroga all'art. 5 del D. Lgs. 231/2002, le parti concordano che l'interesse dovuto sia commisurato al tasso legale vigente ex art. 1284 c.c.

Il Fornitore assume gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'ASL può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio, i pagamenti saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna Impresa raggruppata. A seguito di formale richiesta di tutte le Imprese raggruppate, potrà eventualmente essere concessa deroga a quanto stabilito.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Loca
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al seguente indirizzo gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti riferiti alla presente fornitura (documento tracciabilità flussi allegato alla presente debitamente compilato) all'indirizzo e-mail contabilita@aslvc.piemonte.it

Tale comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente nei seguenti casi:

qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con l'ASL; qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

Si ricorda che in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 la Ditta aggiudicataria dovrà produrre copia del contratto sottoscritto con gli eventuali subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai Servizi ed alle forniture oggetto del presente appalto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla determinazione n. 4 del 7.7.2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito <http://www.anticorruzione.it>).

ART. 12 — SUBAPPALTO

Si vedano le disposizioni contenute nell' art. 105 del Codice degli Appalti (d.lgs. 50/2016) così come modificato dal decreto-legge Semplificazioni-bis (d.l. 77/20221 convertito in legge dalla l. n. 108/2021) e dalla l. 238/2021.

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALI

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo "RISOLUZIONE E RECESSO", nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate alla Ditta fornitrice penali variabili in funzione dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento dell'attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle inadempienze e violazioni.

L'importo delle penali, il cui valore sarà determinato di volta in volta in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata, non potrà superare gli importi massimi di seguito riportati:

1. in caso di ritardo nella consegna dell'apparecchiatura: applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 4 del presente Capitolato fino ad un massimo di € 5.000,00;
2. in caso di esecuzione parziale: applicazione di una penale pari al 10% del valore della prestazione non eseguita nei termini contrattuali;
3. in caso di prodotti viziati o mancanza di qualità promesse: applicazione di una penale pari al 10% del valore della prestazione non correttamente eseguita;
4. in caso di fermo macchina superiore alle 48 ore l'ASL si riserva l'applicazione di una



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Loca
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

penale pari ad € 60,00 per ora per un massimo di € 500,00 al giorno;

5. in caso di violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato, non eliminati a seguito di contestazione scritta dell'ASL: applicazione di una penale fino ad un massimo di € 2.000,00;

6. in caso di violazione del Patto di Integrità. In tal caso l'ASL si riserva di applicare, in esito ad apposito procedimento di verifica, una penale dall'1% al 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità della violazione medesima e delle sue conseguenze.

Gli inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore, il quale deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni non vengano accolte dall'ASL o vengano presentate fuori dai termini previsti, sono applicate al Fornitore le penali, come sopra previste.

In ogni caso trova applicazione la normativa vigente relativamente all'entità complessiva delle penali.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'Aggiudicatario.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito nonché la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo art. 11.

ART. 14 — RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di inadempimento, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del codice civile.

L'ASL potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in caso di ritardo nella consegna prolungato per più di 10 giorni lavorativi rispetto ai termini previsti dall'art. 4 del presente Capitolato;
- b) reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
- c) in caso di mancata reintegrazione nel valore originario della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASL;
- d) in caso di cessazione dell'Impresa, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;
- e) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- f) allorché sia stata pronunciata sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore;
- g) in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- h) qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi degli artt. 82-95, del D.Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'ASL le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni,



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Loca
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione) entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data delle variazioni;

- i) in caso di cessione in subappalto non autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del presente Capitolato;
- j) in caso di cessione del contratto, ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato;
- l) in caso di inosservanza delle norme di Legge, in materia di Lavoro e previdenza, prevenzioni, infortuni e sicurezza;
- m) in caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'art. 9 del presente Capitolato;
- n) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- o) in caso di grave violazione del Patto di Integrità.

L'ASL ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- A) il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente Capitolato;
- B) il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'ASL di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- C) il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- D) il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto, per motivi imputabili al Fornitore medesimo.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, l'ASL incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

In caso di risoluzione del contratto, l'ASL affiderà ad altra Ditta la fornitura. In tale caso l'ASL ha facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.

Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'ASL si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al Fornitore a mezzo pec almeno 30 giorni consecutivi prima, nei seguenti casi:

- a) in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- Nel suddetto caso di recesso, il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

ART. 15 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Loca
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Il trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR). Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, L'ASL di Vercelli informa, pertanto, di quanto segue:

- Il Titolare del trattamento di dati personali è l'ASL di Vercelli, con sede legale in C.so Mario Abbiate n. 21, 13100 Vercelli, rappresentata dal Direttore Generale (ufficio.protocollo@aslvc.piemonte.it) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali
- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) sono: dpo@aslvc.piemonte.it.
- Il trattamento dei dati personali dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata;
- I dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- Per quanto concerne l'eventuale futuro trasferimento di dati verso Paesi terzi, il Titolare rende noto che l'eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio:
 - o Trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
 - o Adozione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea;
 - o Adozione di norme vincolanti autorizzate dall'Autorità Garante; o Selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA) 2
- 2 Nel caso in cui, per trattamenti specifici, i dati dovessero in futuro essere trasferiti ad organizzazioni internazionali o verso soggetti dislocati in Stati non appartenenti all'Unione Europea, il Titolare fornirà comunque una informazione specifica al riguardo;
- I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I collaboratori dell'Appaltatore, in qualità di interessati, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi Dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra. Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Loca
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

ART. 16 OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ASL VC

L'Impresa si impegna a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il Codice di Comportamento Aziendale pubblicato nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

In caso di violazione di tali obblighi il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

L'Impresa si impegna a non richiedere e/o sollecitare ordinativi di materiale e/o strumentazione non espressamente ricompresa nel contratto o a condizioni contrattuali differenti da quelle sottoscritte.

Si impegna altresì a non ricevere ordinativi di fornitura da parte di soggetti diversi dal RUP o DEC del contratto.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del DL 4/2022, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. a).

La revisione sarà consentita:

- entro il limite percentuale massimo del 10 % rispetto al valore del contratto;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per il tramite di posta certificata su istanza della parte interessata;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;
- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione della pec, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario;
- il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione;
- nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia inferiore al 5% rispetto al prezzo contrattuale e comunque non verranno compensate oltre all' 80% delle quantità contrattuali.

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

Il procedimento di variazione contrattuale non sarà consentito prima che siano trascorsi quanto meno 3 mesi dall' avvio dell'esecuzione del contratto.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Le controversie insorte tra l'A.S.L. VC e l'Impresa aggiudicataria sono risolte, di norma, in via amministrativa.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Local
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931

www.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Se la composizione in via amministrativa del reclamo non riesce, può essere tentata la via giudiziale; in questo caso, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, quello di Vercelli.

ART. 19 NORME E CONDIZIONI FINALI

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle offerte previste nel presente documento, oppure che risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dallo stesso documento.

Ulteriori informazioni non espressamente richiamate nel presente documento, possono essere richieste al funzionario istruttore Sig.ra Emanuela Ciriano tel. 0161 593397 e-mail emanuela.ciriano@aslvc.piemonte.it

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

IL RUP

Dott. Davide Leporati